



Prot. N. 60168/ 2012

Determinazione n. 2048 del 31/08/2012

OGGETTO: COMUNE DI COLBORDOLO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. IN MERITO ALL'AMPLIAMENTO DI UN'AREA AD USO PRODUTTIVO D12-1CA IN LOCALITÀ CÀ LA BALIA - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1 - URBANISTICA, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. - AREE PROTETTE
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Determinazione n. 2048 del 31/08/2012

Vista la domanda presentata dal Comune di Colbordolo in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 31300 del 08/05/12, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente variante parziale al vigente P.R.G. in merito all'ampliamento di un'area ad uso produttivo D12-1CA in località Cà La Balia;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come modificata e/o integrata dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

- 1) Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di formazione del territorio;
- 2) Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3.1 - P.O. Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, concessioni, autorizzazioni, Segnaletica;
- 3) A.S.U.R. n. 1 – Pesaro;
- 4) A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
- 5) Marche Multiservizi S.p.a.;
- 6) Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.

Vista la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio 4.1 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette* della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Preso atto che non hanno espresso parere i seguenti SCA:

- La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.
- L'A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
- La Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3.1 - *P.O. Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, concessioni, autorizzazioni, Segnaletica.*

Determinazione n. 2048 del 31/08/2012

Visto e condiviso il parere istruttorio, rif. prot. 31300/12 del 30/08/2012, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

“...omissis...”

1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la VAS si applica per tutti i Piani ed i Programmi:

a) *“che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”;*

b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni”.*

Il comma 3 del richiamato art. 6 stabilisce inoltre che per i suddetti piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Il comma 3-bis dell'art. 6 stabilisce, inoltre, che i piani e i programmi diversi da quelli suddetti che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anche essi da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

La variante in esame che attiene al settore della pianificazione territoriale, è stata classificata dal Comune di Colbordolo fra i casi rientranti nelle disposizioni del suddetto comma 3-bis, ovvero fra quelli da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto non contiene né opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale né è soggetta a Valutazione d'Incidenza, ai sensi delle normative vigenti.

1.2 Competenze:

In base alla L.R. 6/07, art. 19, l'autorità competente per l'effettuazione della VAS della variante in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 4.1 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree Protette*.

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Colbordolo in qualità di autorità procedente, con nota prot. 2459 del 04/05/2012, recante timbro di posta in arrivo del 04/05/2012, acquisita agli atti con prot. 31300 del 08/05/2012, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla variante parziale al vigente P.R.G. per l'ampliamento di un'area ad uso produttivo D12-1CA, in località Cà La Balia.

Contestualmente alla richiesta, l'autorità procedente ha proposto un elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica e ha trasmesso la seguente documentazione:

1. Rapporto preliminare, redatto dal Dott. Geol. Roberto Romagna;
2. Scheda di sintesi, firmata dal Responsabile dell'Area Urbanistica Comunale;

Questa Amministrazione Provinciale a seguito della richiesta in oggetto, con nota prot. n. 32387 del 11/05/2012 ha comunicato l'avvio del procedimento e, in accordo con quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCA):

- 1) Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di formazione del territorio*;
- 2) Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3.1 - P.O. *Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, concessioni, autorizzazioni, Segnaletica*;
- 3) A.S.U.R. n. 1 – Pesaro;
- 4) A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
- 5) Marche Multiservizi S.p.a.;
- 6) Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.

In data 11/05/2012, con nota prot. 32589, questa Amministrazione ha trasmesso ai soggetti con competenze in materia ambientale sopra elencati il rapporto preliminare e la documentazione allegata allo stesso, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 12 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA qui di seguito riportati:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di formazione del territorio, con nota prot. 57756 del 21/08/2012, ha espresso il seguente parere:

“Omissis ... si rappresenta quanto segue.

Premesso

- *Che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa Posizione Organizzativa è stata individuata da parte dell'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l'attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;*
- *Che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza della scrivente P.O. sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale e ambiente ripariale.*

Valutato *il contenuto del rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Vas redatto dal Dott. Geol. Roberto Romagna, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.*

Preso atto *che la variante in argomento prevede l'ampliamento della vigente zona produttiva di espansione (D12), in località Cà La Balia, dall'attuale superficie territoriale di 28.453 mq a 37.710 mq, con un aumento di SUL che passa dagli attuali 11.780 mq a 20.000 mq, portando l'indice di edificabilità a 53 mq/mq.*

E' parere di questa P.O. che per gli aspetti di competenza la proposta variante al PRG non presenti elementi di strategicità e non possa avere impatti significativi sull'ambiente, tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS.

Si fa tuttavia presente che nell'ambito della successiva procedura finalizzata all'espressione del parere di compatibilità geomorfologica di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380/01, potranno essere imposte particolari prescrizioni o limitazioni per l'attuazione della previsione urbanistica proposta, oltre a quelle relative alla zona D12 – Comparto ICA previgente, contenute nel relativo parere di compatibilità geomorfologica e riportate a pag 10 del Rapporto preliminare al paragrafo “Prescrizione n.33”.

Determinazione n. 2048 del 31/08/2012

Ai fini dell'istruttoria per il rilascio del parere di cui sopra si ricorda che l'art.10 della recente L.R. 22/2011 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico..." prevede che gli strumenti di pianificazione del territorio e le loro varianti da cui derivi una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico, contengano una "Verifica di compatibilità idraulica", redatta da un tecnico abilitato con competenze adeguate, volta a riscontrare che non sia aggravato il livello di rischio idraulico esistente, né pregiudicata la possibilità di riduzione anche futura di tale livello.

Allo scopo di evitare gli effetti negativi sul coefficiente di deflusso delle superfici impermeabilizzate, tale norma prevede altresì misure di compensazione rivolte al perseguimento del principio dell'invarianza idraulica della medesima trasformazione.

Quanto sopra secondo i criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative in corso di definizione con Regolamento di attuazione di competenza della Giunta Regionale, ovvero in via transitoria secondo il comma 3 lett. a)- b) dell'art. 13 della L.R. 22/2011.

Le eventuali opere per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, ovvero misure di mitigazione e di compensazione, andranno progettate congiuntamente agli interventi e classificate come opere di urbanizzazione primaria.

Nel merito, in relazione al contenuto del rapporto preliminare, occorre far presente che le acque di prima pioggia, di cui si prevede la raccolta in vasche interrato, costituiscono solo una minima parte (primi 5 mm di acque per ogni evento meteorico per ogni mq di sup. impermeabile) dei volumi di stoccaggio da progettare, ai fini dell'invarianza idraulica della trasformazione e che la gestione delle stesse rappresenta principalmente una misura di tutela qualitativa della risorsa idrica.

Pertanto le acque di prima pioggia andranno eventualmente raccolte separatamente ed inviate alla fognatura nera o adeguatamente trattate, considerata anche la presenza sulla zona del vincolo idropotabile e delle conseguenti limitazioni all'attuazione delle previsioni urbanistiche (art. 4.7.3 N.T.C del PRG - D.Lgs 152/2006 - PTA).

Relativamente all'invarianza idraulica andranno invece progettati, secondo i predetti criteri, i volumi che dovranno essere riempiti man mano che si verifica il deflusso dalle aree stesse, fornendo un dispositivo che ha rilevanza a livello di bacino per la formazione delle piene del corpo idrico recettore o della rete fognaria recapitante, garantendo l'invarianza del picco di piena.

Qualora si intenda, come indicato nel rapporto preliminare, procedere all'immagazzinamento temporaneo delle acque raccolte da utilizzare per il sistema antincendio, per l'irrigazione del verde, ecc.. è quindi necessario progettare volumi aggiuntivi ai precedenti.

Determinazione n. 2048 del 31/08/2012

2. **A.S.U.R. n. 1 – Pesaro**, con nota prot. 19201 del 10/08/2012, pervenuta in data 20/08/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 58548 del 24/08/2012, ha espresso il seguente parere:

*“Omissis ...per quanto di competenza, non ravvisa effetti significativi sull’ambiente dovuti all’applicazione del piano o del programma oggetto d’esame; pertanto si ritiene che la proposta di variante debba essere **esclusa dalla procedura di VAS a condizione che:***

- *L’area in oggetto sia dotata di idonee infrastrutture primarie (rete distribuzione dell’acqua, fognature, ecc.)*
- *Sia prevista una adeguata **barriera vegetale** costituita da specifica vegetazione arborea ed arbustive frangivento, al fine di mitigare possibili fonti inquinanti (acustico ed atmosferico) tra l’area in esame e le abitazioni vicine.”*

3. **Marche Multiservizi S.p.a.**, con nota prot. 10554 del 10/07/2012, pervenuta in data 12/07/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 50649 del 19/07/2012, ha espresso il seguente parere:

“Omissis ... si comunica che, per quanto di competenza, la zona risulta parzialmente urbanizzata e comunque insufficiente a soddisfare i fabbisogni derivanti dalla variante proposta.

La rete idrica della zona, alimentata dai pozzi omonimi, consente l’erogazione per i soli usi potabili, non garantendo continuità per gli usi produttivi e antincendio.

Per gli usi non domestici andranno proposte soluzioni impiantistiche alternative di gestione privata.

La rete gas esistente, esercita in M.P., consentirà di soddisfare le future richieste di utenza di tipo produttivo.

L’area ricade entro il vincolo di salvaguardia dei pozzi ad uso acquedottistico, disciplinata dal D.lgs. 152/06: l’art. 94 non consente la realizzazione di parcheggi con superficie drenante, ma prescrive l’obbligo di collettare in fognatura le acque provenienti da piazzali e strade.

Eventuali condotte fognarie andranno realizzate con sistema doppio tubo per evitare percolamenti in falda.

Andrà verificato che le attività che insedieranno l’area non abbiano cicli di lavorazione compresi nell’elenco delle industrie insalubri riportate nel D.M. 5 settembre 1994.

Le acque meteoriche andranno regimate e recapitate nei fossi esistenti, richiedendo l’approvazione e l’autorizzazione agli enti competenti.

Per quanto riguarda le acque reflue, si premette che l’impianto di depurazione esistente di Molino Ruggeri ha già raggiunto il limite di capacità depurativa, per cui è già inserito negli investimenti del Piano d’Ambito redatto dall’AATO il progetto per il potenziamento del depuratore

Determinazione n. 2048 del 31/08/2012

di Montecchio; successivamente andranno previste le opere necessarie al collettamento di tutti i reflui nel nuovo impianto e la dismissione dell'impianto di Molino Ruggeri.

Per l'attivazione dell'area dovranno essere realizzate le opere necessarie al collegamento dell'area al collettore intercomunale esistente Petriano-Molino Ruggeri, nonché la realizzazione del secondo stralcio dei lavori di risanamento e potenziamento dello stesso.

Le opere richieste, trattandosi di sottoservizi interrati, non rappresentano particolare impatto ambientale.”

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti e depositati presso il Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino.

Gli SCA coinvolti nel procedimento in oggetto che non hanno espresso ;

parere sono:

- La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.
- L'A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
- La Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3.1 - *P.O. Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, concessioni, autorizzazioni, Segnaletica.*

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE

La variante in esame riguarda un'area agricola ubicata in località Cà La Balia, in prossimità del Comune di Petriano, lungo la strada provinciale n. 423 Urbinate.

La variante è finalizzata all'ampliamento di una zona produttiva di nuovo impianto già vigente, classificata "D12", per una superficie di 9.257 mq.

La superficie territoriale dell'attuale zona "D12" passa quindi da 28.453 mq a 37.710 mq, mentre la SUL edificabile aumenta da 11.780 mq a 20.000 mq, trasformando l'indice di edificabilità da 0.41 a 0.53 mq/mq.

Tale zona è disciplinata dagli artt. 6.7 e 6.7.1 delle N.T.A. vigenti.

L'area risulta essere interessata dai seguenti vincoli e tutele:

- *aree assoggettate a tutela ambientale* (aree fluviali) ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i (art.4.7.1 NTA)
- *vincolo idropotabile* di cui al D.P.R. n. 236/88 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (art. 4.7.3 NTA);
- *fascia di rispetto stradale* (art. 6.11 NTA).

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Determinazione n. 2048 del 31/08/2012

Visto il contenuto del rapporto preliminare redatto per la verifica di assoggettabilità in oggetto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; visti i pareri espressi dagli SCA, riportati al precedente paragrafo 2); considerata l'entità della variante che riguarda l'ampliamento di una zona produttiva già edificabile del vigente PRG è possibile ritenere che non vi siano effetti significativi derivanti dall'attuazione degli interventi previsti con la variante in esame tali da determinare l'assoggettamento della stessa alla procedura di VAS.

Tuttavia i pareri espressi dai vari SCA coinvolti nel procedimento in oggetto hanno messo in evidenza le questioni che dovranno essere tenute in considerazione per l'attuazione degli interventi.

In aggiunta a quanto evidenziato dai suddetti SCA questo Ufficio ritiene opportuno formulare le seguenti osservazioni:

- la prima osservazione riguarda l'estensione della zona produttiva fino a lambire il confine di un lotto agricolo su cui insiste un fabbricato residenziale. Al fine di ridurre i possibili impatti negativi derivanti dalla limitrofa zona produttiva dovrà pertanto essere realizzata, come anche evidenziato nel parere espresso dall'ASUR, una opportuna barriera vegetale posta a confine con il suddetto lotto, costituita da alberature autoctone avente effetto di schermatura acustica, visiva e antipolvere, per una larghezza minima di 20 m., per consentire la messa a dimora di almeno 2 filari di piante ad alto fusto, con arbusti al piede. Anche l'intero perimetro del lotto dovrà essere caratterizzato da una cortina verde per l'impianto almeno di un filare di alberi ad alto fusto con arbusti al piede.
- La seconda osservazione riguarda la questione della sicurezza stradale legata all'accessibilità dell'area, già insita nella previsione vigente, per la quale si ritiene comunque di esprimere le seguenti considerazioni: il piano attuativo del comparto dovrà prevedere uno studio dettagliato riguardante l'accessibilità dell'area, su cui richiedere il parere preventivo del Servizio Viabilità di questa Amm.ne Provinciale.

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter **proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. a condizione che siano ottemperate le osservazioni formulate nel precedente paragrafo 4.**

Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2), il Comune dovrà conformarsi ad esso con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

...omissis..."

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

D E T E R M I N A

- I) **Di escludere**, in base all'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante parziale al P.R.G. vigente del Comune di COLBORDOLO indicata in oggetto, inerente l'ampliamento di un'area ad uso produttivo D12-1CA in località Cà La Balia, dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, alle seguenti condizioni:
- il Comune dovrà conformarsi ai pareri espressi dagli SCA ed alle osservazioni formulate dalla scrivente autorità, di cui ai paragrafi 2) e 4) del parere rif. prot. 31300/12 del 30/08/2012 sopra riportato, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.
- II) Di stabilire le indicazioni seguenti:
- Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.
- III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di COLBORDOLO, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.

Determinazione n. 2048 del 31/08/2012

- IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di formazione del territorio*;
 - Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3.1 - P.O. *Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, concessioni, autorizzazioni, Segnaletica*;
 - A.S.U.R. n. 1 – Pesaro;
 - A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
 - Marche Multiservizi S.p.a.;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.
- V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web di questa Amministrazione Provinciale.
- VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Dirigente Servizio 4.1
F.to ARCH. BARTOLI MAURIZIO

MDF/MP/mag
File: 141URBA\1421VAS\12VAS\12CF10204.doc

La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.

Pesaro, _____